

ALLEGATO A

CONVENZIONE D'USO TEMPORANEO TRA COMUNE DI REGGIO EMILIA E LA ASSOCIAZIONE GRAMIGNA APS PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI USO TEMPORANEO "IL GIARDINO DI GABRINA", AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO SITI IN VIA CUGINI A REGGIO EMILIA. PERIODO 31/12/2025 - 30/04/2026.

TRA

COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA, con Sede Legale ivi in Piazza Prampolini, 1, Codice Fiscale 00145920351, rappresentato dalla Dirigente del Servizio Comunicazione, Partecipazione e Innovazione Sociale Nicoletta Levi di seguito indicato anche come "Comune di Reggio Emilia", Comune o Concedente;

E

l'ASSOCIAZIONE GRAMIGNA APS, Associazione di Promozione Sociale con sede legale a Reggio Emilia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 19, Codice Fiscale 91163500357, nella persona del presidente Adriana Della Seta, nata a Roma il 27.07.1952 e residente a Reggio Emilia in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 19, Codice fiscale: DLLDRN52L67H501E, autorizzata alla sottoscrizione della presente Convenzione da delibera assembleare del 01.03.2023, di seguito indicata anche come Associazione, o Concessionario.

Premesso che:

- Il Comune di Reggio Emilia nell'ambito della precedente stagione collaborativa, tra il 2021 e il 2024, con il progetto Qua Quartiere Bene Comune, ha realizzato un percorso di condivisione con la città e in particolare con coloro che hanno manifestato un interesse diretto ad essere protagonisti del progetto di uso temporaneo del Giardino di Gabrina - aree verdi ed ex basso servizio sito in Via Cugini 20/a;
- a seguito degli esiti del percorso partecipativo del laboratorio di cittadinanza per il filone "Uso Temporaneo di spazi e beni comuni – Il Giardino di Gabrina", con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 138 del 13.07.2021 immediatamente esecutiva è stato approvato l'ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO E: QUARTIERI DI MIRABELLO, OSPIZIO, SAN MAURIZIO, VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO "QUA QUARTIERE BENE COMUNE" _FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI che costituisce il quadro strategico delle finalità e delle direzioni di sviluppo da seguire in relazione alla vocazione dell'ambito territoriale cui si riferisce;
- con provvedimento dirigenziale R.U.A.D n.1643/2021 è stata approvata la convenzione con la Associazione Gramigna APS per l'uso temporaneo degli spazi area verde fino al 31.12.2024, concedendo l'uso dell' ex basso servizio fino al 31.12.2021 e rinviando con successivo atto l'integrazione della stessa, al fine di una assegnazione in uso temporaneo dell'immobile ex basso servizio con scadenza al 31.12.2024;
- con determinazione dirigenziale R.U.D. n. 649 del 23.06.2023 "ACCORDO DI CITTADINANZA AMBITO TERRITORIALE E: QUARTIERI DI MIRABELLO OSPIZIO SAN MAURIZIO VILLAGGIO STRANIERI. PROGETTO "QUA-QUARTIERE BENE COMUNE" _FILONE DI INTERVENTO: USO TEMPORANEO DI SPAZI E BENI COMUNI: AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO DI VIA CUGINI – ANNO 2023" sono stati assunti i relativi impegni di spesa e approvata l'integrazione della convenzione tra il Comune di Reggio Emilia e l'Associazione Gramigna APS per l'uso temporaneo delle aree verdi ed ex basso servizio sito in via Cugini 20/A, assegnando l'uso dell'immobile ex basso servizio fino al 31.12.2024;

- annualmente, a seguito del monitoraggio dei risultati sono stati rinnovati gli Accordi di cittadinanza relativi al Giardino di Gabrina rispettivamente per gli anni 2022, 2023, 2024 e con i quali sono stati ridefiniti gli impegni reciproci, valutate le nuove esigenze ed attività;
- l'esperienza nei tre anni di gestione partecipata, come emerso in sede di monitoraggio dei risultati con i sottoscrittori dell'accordo, è risultata positiva e ha assicurato da un lato la manutenzione, la cura e la valorizzazione della Casetta, dell'orto e del Parco e dall'altra la fruizione e animazione di questi beni;
- con deliberazione di Giunta Comunale ID n. 229 del 31/10/2024 sono stati prorogati fino al 31/12/2025 gli Accordi di cittadinanza strategici della stagione collaborativa "Usi temporanei di spazi e beni comuni" ed è stato approvato l'avvio di un nuovo percorso di co – progettazione con gli stakeholder del filone Il Giardino di Gabrina per definire le progettualità della stagione estiva del 2025 per il rinnovo del relativo Accordo di Cittadinanza, al fine di dare continuità all'importante lavoro di collaborazione messo in atto nel corso degli ultimi anni da parte del Comune per la relativa co-gestione del sito con associazioni e cittadini del quartiere;

Premesso inoltre che:

- come espresso nelle linee di programmatiche mandato 2025 – 2029 e per le motivazioni indicate in premessa, è intenzione di questa Amministrazione avviare nuove strategie di governance collaborativa che tengano conto dei risultati ottenuti dalla precedente sperimentazione del filone di intervento "uso temporaneo di Spazi e Beni Comuni" per consentire da una parte la prosecuzione di tale esperienza nei luoghi oggetto di intervento e dall'altra nuove azioni di uso temporaneo in altri luoghi della città;
- in questa fase si rende pertanto necessario prorogare la suddetta Convenzione fino al 30 aprile 2026 per garantire il prosieguo del progetto di Gestione Temporanea collaborativa del Giardino di Gabrina nelle more di procedere ad una co-progettazione per definire nuove strategie di gestione che valorizzino la vocazione ambientale, turistico e culturale del luogo in relazione al vicino complesso del Mauriziano;
- è opportuno prorogare i termini di scadenza dell'attuale convenzione con l'Associazione Gramigna APS, in scadenza al 31.12.2025 fino alla data del **30.04.2026**, nelle more di procedere ad una co-progettazione per definire nuove strategie di gestione che valorizzino la vocazione ambientale, turistico e culturale del luogo in relazione al vicino complesso del Mauriziano;

Nelle intenzioni del Comune – Servizio Cura dei Quartieri - il progetto Uso Temporaneo "Il Giardino di Gabrina" si inserisce a pieno titolo nella sperimentazione dell'istituto dell'uso temporaneo, con l'obiettivo di:

- sperimentare l'uso temporaneo ai sensi della L.R.24/2017 (art.16) e del Regolamento edilizio comunale allo scopo di attivare processi di riattivazione e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o sottoutilizzati e lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali, anche per usi diversi da quelli consentiti, ovvero per la realizzazione di iniziative di rilevante interesse pubblico. Ovvero, attraverso l'uso temporaneo l'Amministrazione comunale di Reggio Emilia, intende perseguire le seguenti finalità:
- individuare nuovi approcci alla rigenerazione urbana mediante la ricerca di accordi e regole condivise che incentivino pratiche attive di utilizzo dei beni e degli spazi in disuso, attraverso riattivazioni temporanee;
- orientare i processi di rigenerazione verso forme di cittadinanza attiva, di responsabilizzazione collettiva e di capacità creativa;
- sostenere progetti che utilizzino il patrimonio edilizio esistente e gli spazi vuoti, in abbandono o sottoutilizzati di proprietà pubblica o privata per riattivarli con iniziative di evidente interesse pubblico, legate al mondo della cultura, dell'associazionismo, dello start-up e piccola impresa, con contratti o convenzioni ad uso temporaneo;
- promuovere progetti orientati a sviluppare la creatività, l'innovazione, la formazione e la

produzione culturale in tutte le sue forme;

- raccogliere l'interesse da parte di proprietari di immobili e spazi non utilizzati a recuperarli, mettendoli a disposizione per progetti legati al mondo culturale, associazionistico, sociale e creando quindi nuove opportunità d'impresa e occupazione.

Per la definizione degli obblighi tra le parti, gli immobili e/o gli spazi saranno assegnati ad uso gratuito, ovvero a titolo NON oneroso per consentire l'avvio del processo di innesco e la sua sostenibilità economico-finanziaria.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula la presente Convenzione

ART. 1 - OGGETTO

La presente Convenzione ha per oggetto l'uso temporaneo delle aree verdi e dell'ex basso servizio di via Cugini n. 20/A identificate catastalmente come segue:

- AREE VERDI

Foglio 215

Mappali 885, 1125, 1124 (parte, vedi planimetria allegata), 562 (parte, vedi planimetria allegata), 884 (parte, solo terreno, vedi planimetria allegata).

Avente destinazione d'uso prevalente orto officinale/botanico, quanto al mappale 1125 e, per le restanti aree, anche iniziative di animazione rivolte al quartiere e a tutta la cittadinanza interessata.

- EX BASSO SERVIZIO, sito in Via Cugini n. 20/A

Foglio 215

immobile: Mappale 885 di mq 95

area cortiliva: Mappale 884 di mq 130

Immobile di proprietà comunale, prospiciente l'immobile denominato "Casa colonica delle Acque Chiare", come meglio identificati nella planimetria parte integrante del presente atto nelle more dell'approvazione del frazionamento delle aree verdi.

ART. 2 - ATTIVITÀ

Le aree verdi saranno utilizzate per:

- la valorizzazione delle risorse materiali e umane del territorio, in modo da mettere in pratica nuove modalità di rigenerazione urbana per lo sviluppo di progetti di socialità ed integrazione, coinvolgendo in particolar modo giovani cittadini;
- attività pratiche di cura del giardino e progetti legati alla conoscenza e trasformazione delle erbe (es. corsi di erboristeria, riconoscimento delle erbe anche spontanee, laboratori di cosmesi naturale e di autoproduzione), corsi per approfondire forme di coltivazione innovativa in linea con la Permacultura, l'Agricoltura Sinergica e la Biodinamica;
- la realizzazione di un laboratorio per essiccazione, trasformazione delle piante officinali e aromatiche;
- attività didattiche e laboratoriali in collaborazione con scuole di Reggio Emilia e altre associazioni del territorio reggiano e non;
- promozione di iniziative rivolte a diverse realtà del territorio quali scuole, cooperative impegnate nel sociale, servizi assistenziali e sanitari;
- lo sviluppo e consolidamento di attività culturali attraverso l'organizzazione di dibattiti ed eventi;
- lo sviluppo di attività e iniziative rivolte alla lotta ai cambiamenti climatici e all'educazione alla sostenibilità ambientale.

L'immobile ex basso servizio verrà utilizzato secondo questa modalità:

- piano terra: utilizzo condiviso a disposizione delle associazioni firmatarie dell'accordo di cittadinanza e partner di progetto, ma anche delle realtà che, in accordo con il Comune,

richiedano lo spazio per attività congrue con lo spazio oggetto della presente Convenzione;

- piano primo: dedicato alla lavorazione delle erbe officinali e altre attività collaterali curate dall'Associazione Gramigna.

La responsabilità e il coordinamento delle attività saranno a cura del Comune e dell'Associazione Gramigna (come condiviso nel relativo Accordo di cittadinanza)

Il Comune di Reggio Emilia proprietario dell'immobile e delle aree verdi, si riserva di utilizzare detti spazi - previa comunicazione all'associazione con congruo preavviso - per l'organizzazione di propri eventi, anche in collaborazione con altri soggetti associativi che manifestino la volontà di utilizzare gli spazi oggetto della presente Convenzione per l'organizzazione di attività e iniziative coerenti con la vocazione del luogo, ovvero su tematiche legate all'ambiente e alla sostenibilità; inoltre gli spazi potranno essere utilizzati direttamente da altri soggetti associativi per l'organizzazione di proprie iniziative, in collaborazione con l'associazione Gramigna, previa comunicazione al Comune. Si veda all'art. 7 per il dettaglio degli obblighi del concessionario e per le modalità di gestione degli spazi.

Resta inteso che le suddette attività dovranno essere svolte dai soggetti associativi con le opportune coperture assicurative, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e di qualsiasi ulteriore adempimento che si rendesse necessario.

Del rispetto di tali adempimenti dovrà essere fornita all'Associazione Gramigna relativa documentazione.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La Convenzione prevede la concessione in uso temporaneo delle aree verdi e dell'ex basso servizio fino e non oltre il 31.12.2025.

Il Comune concede all'associazione l'utilizzo del passaggio pedonale come indicato nella planimetria allegata.

Il Comune si riserva, in qualsiasi momento e previo preavviso di giorni 15 da effettuarsi tramite lettera raccomandata A.R. o tramite pec all'associazione capofila, di utilizzare in toto o in parte le aree concesse poste entro 5 mt dal filo esterno delle murature del fabbricato di cui al mappale 884 per lavori di manutenzione sullo stesso.

Il concedente Comune di Reggio Emilia si riserva tuttavia la facoltà insindacabile di procedere alla sua revoca in qualsiasi momento, anche prima della naturale scadenza, per motivi di pubblico interesse. Nel caso specifico, tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R. oppure tramite pec con un preavviso di mesi 3 (tre).

È data al concessionario facoltà di recesso anticipato con un preavviso di 3 (tre) mesi. Nel caso specifico tale volontà deve essere manifestata mediante lettera raccomandata A.R. oppure tramite pec. Farà fede la data di ricezione della richiesta da parte del concessionario.

ART. 4 - BENEFIT ECONOMICO

Il valore del corrispettivo per l'uso viene concesso quale beneficio /vantaggio economico a favore della Associazione e verrà quantificato con successivo provvedimento sulla scorta della stima effettuata dai competenti servizi tecnici comunali ad avvenuta approvazione del frazionamento delle aree verdi.

ART. 5 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

È espressamente vietata la sub-concessione degli spazi e dei locali, anche parziale.

ART. 6 - CONSEGNA E RICONSEGNA

Il Concessionario dichiara di aver visitato l'area verde e il fabbricato di conoscerne le attuali condizioni e lo stato di fatto, con ciò di ritenerlo nel complesso idoneo all'uso previsto.

Al momento della consegna e della riconsegna verrà stilato apposito verbale alla presenza di tecnici qualificati alla valutazione della sicurezza dei luoghi.

Eventuali modalità di intervento andranno preventivamente concordate con l'architetto di quartiere operante nella zona.

Al termine della concessione, l'area e il fabbricato saranno riconsegnati nelle condizioni conseguenti alla realizzazione del fine descritto – gestione orto officinale, salvo il deterioramento dovuto al normale uso. Le operazioni di riconsegna dell'immobile avverranno alla presenza di tecnici di fiducia delle parti, che provvederanno alla verifica di eventuali danni. Eventuali migliorie che siano state autorizzate al Concessionario, non dovranno essere rimesse in ripristino.

ART. 7 - MANUTENZIONE DELL'AREA VERDE E DELL'EX BASSO SERVIZIO

Ferme restando le condizioni iniziali di consegna dell'area e dell'immobile, il Concessionario si farà carico della manutenzione ordinaria, per tutto l'intero periodo contrattuale, dell'immobile denominato ex basso servizio e della parte di area verde dedicata all'orticoltura. Pertanto la manutenzione ordinaria delle aree verdi non destinate all'orticoltura resterà a carico del Comune.

Per la manutenzione straordinaria delle aree verdi e dell'ex basso servizio, il Concessionario non potrà in alcun caso sostituirsi al Comune, ma ha obbligo di tempestiva informazione ai tecnici dell'Ente dello stato dei fatti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà inoltre rispettare le seguenti prescrizioni:

- ottenere tutte le autorizzazioni, licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge per l'esercizio in sicurezza e in regola della propria attività nell'area verde e nel rispetto della destinazione d'uso pattuita ad orto officinale e botanico. Sono fatte salve le autorizzazioni, le licenze e quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni per eventuali utilizzi particolari del piano terra dell'ex basso servizio e delle aree verdi, che saranno interamente di competenza dei soggetti proponenti;
- espletare con la massima cura ogni mansione ed incombenza connessa alla pulizia ed igiene dell'immobile denominato ex basso servizio e dell'area dell'orto officinale, oltre che dell'area verde dopo lo svolgimento di eventi e iniziative;
- segnalare tempestivamente al Concedente ogni fatto e/o inconveniente che possa turbare la regolare conduzione della concessione;
- mettere a disposizione del Comune gli spazi per esigenze legate all'esercizio di attività istituzionali e/o di interesse pubblico per cui l'immobile e/o l'area verde e/o il giardino officinale risultino particolarmente idonei; sono ricomprese anche attività del Comune sviluppate in collaborazione con altri soggetti che manifestino la volontà di utilizzare gli spazi oggetto della presente Convenzione.

In particolare, il concessionario mette a disposizione i propri spazi per l'uso sopra citato, in accordo con il Comune, per un massimo di dodici (12) giorni all'anno. In ogni caso tale uso deve comunque tenere conto delle esigenze del concessionario e comunicato con almeno 15 giorni di anticipo. Il concessionario si accorderà di volta in volta con il Comune per definire quali modalità per l'utilizzo degli spazi, anche al fine di coprire i costi di gestione (utenze), pulizie e uso dei beni e servizi;

provvedere a proprio carico alle spese delle utenze derivanti dall'utilizzo dell'immobile e delle pertinenze esterne, così come tutti gli oneri accessori relativi alle forniture e/o connessi con l'attività gestionale che dovessero gravare sull'immobile e sulle pertinenze esterne.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DI CONDUZIONE

Il Concessionario è costituito custode dell'area verde assegnatagli e si obbliga a rispondere di tutti i deterioramenti o danni che dovessero essere causati da lui stesso o da persone che egli abbia coinvolto, anche solo temporaneamente.

Egli solleva inoltre il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero occorrere ad esso concessionario ed a terzi, derivanti da un proprio fatto doloso o colposo

o di terzi, o in conseguenza di negligenza e trascuratezza.

A garanzia e copertura dei danni da attività conduzione sopra descritti, il Concessionario dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per il rischio relativo alla conduzione dell'immobile per l'attività dallo stesso svolta, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) con espressa clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune. Poiché l'area non è recintata ed è quindi libero accesso, eventuali danneggiamenti e/o atti vandalici che dovessero interessare il fabbricato, le aree verdi, nonché gli arredi esterni, non potranno essere imputati da parte del Comune di Reggio Emilia al Concessionario.

ART. 10 - ALTRI CASI DI REVOCA DELLA CONCESSIONE

Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa al concedente competere anche a titolo di risarcimento danni, il concedente medesimo si riserva la facoltà di promuovere la revoca della concessione, anche per una sola delle seguenti cause:

- violazione di specifici obblighi e inottemperanza a specifici divieti previsti nella concessione;
- modifica, anche solo parziale, della destinazione d'uso dell'area verde concessa.

Nei suddetti casi il Comune avrà la facoltà di disporre la revoca della concessione a seguito dell'adozione di apposito atto e dopo aver segnalato l'inadempimento al concessionario a mezzo lettera raccomandata A.R. o tramite pec.

La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/1990.

ART. 11 - SOPRALLUOGHI, ISPEZIONI

Il Concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare l'area verde concessa a mezzo di proprio personale. Del sopralluogo dello stato verrà redatto apposito verbale che dovrà essere sottoscritto in accordo da rappresentanti dell'Ente e dal rappresentante legale dell'associazione e sarà monitorato e aggiornato contestualmente alla verifica della agibilità dei luoghi.

ART. 12 - SPESE

Le spese e tutti gli oneri, di qualsivoglia natura, connessi e conseguenti al rilascio della presente concessione sono a completo carico dell'Associazione Gramigna, ivi compresi gli oneri di registrazione, trascrizioni e voltura se necessari.

ART. 13 - FORO

Le parti concordano che tutte le controversie inerenti e conseguenti la presente concessione, siano di competenza del Tribunale di Reggio Emilia.

ART. 14 - ELEZIONE DI DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente concessione, compresa la notifica di atti esecutivi ed ai fini della competenza giudiziaria, il Concedente elegge domicilio in Reggio Emilia – Piazza Prampolini 1, mentre il concessionario elegge domicilio presso la sede legale in via C. A. Dalla Chiesa 19.

Art. 15 – ALLEGATI

La presente Convenzione è redatta in duplice originale. Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Collaborazione, i seguenti documenti:

Allegato 1 - Planimetria catastale con individuazione delle aree in concessione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Reggio Emilia, Li _____

Per Associazione Gramigna APS
Il Legale Rappresentante
Adriana Della Seta

Per Comune di Reggio Emilia
La Dirigente
Dott.ssa Nicoletta Levi

La sottoscritta Adriana Della Seta, nella qualità di Legale Rappresentante dell'Associazione Gramigna APS, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti.

Per Associazione Gramigna APS
Il Legale Rappresentante
Adriana Della Seta

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016

1. Premessa

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, Il Comune di Reggio Emilia, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornirle informazioni in merito all'utilizzo dei suoi dati personali.

2. Titolare del trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è il Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: privacy@comune.re.it, indirizzo pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

3. Responsabile della protezione dei dati personali

Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia ha sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

4. Responsabili del trattamento

Il Comune di Reggio Emilia può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui è Titolare nominandoli Responsabili del trattamento. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 28 del Regolamento europeo 679/2016 con tali soggetti il Comune sottoscrive contratti che vincolano il Responsabile al Titolare per le attività inerenti il trattamento dei dati personali.

Per il trattamento in oggetto il Comune di Reggio Emilia non ha nominato Responsabili del trattamento.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale del Comune di Reggio Emilia previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati in base alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

6. Finalità del trattamento

I Suoi dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

stipula convenzione con il Comune di Reggio Emilia per la realizzazione del progetto di uso temporaneo "IL GIARDINO DI GABRINA", AREA VERDE ED EX BASSO SERVIZIO SITI IN VIA CUGINI A REGGIO EMILIA.

7. Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Reggio Emilia per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento europeo 679/2016 non necessita del Suo consenso.

I Suoi dati personali sono trattati dal Comune di Reggio Emilia esclusivamente per le finalità che rientrano nei compiti istituzionali dell'Amministrazione e per adempiere ad eventuali obblighi di legge, regolamentari o contrattuali.

Il trattamento dei Suoi dati personali avviene in base alla seguente normativa: **Codice Terzo Settore Dlgs 117/2017 e successive modificazioni.**

8. Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.

I Suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione.

9. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell'Unione europea, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

10. Periodo di conservazione

I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, vengono cancellati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

11. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Per l'esercizio dei diritti di cui sopra l'interessato può contattare:

- **Il Titolare del trattamento** dei dati Comune di Reggio Emilia, con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, Tel. 0522/456111, mail: privacy@comune.re.it pec: comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it

- **Il Responsabile della protezione dei dati personali del Comune di Reggio Emilia** con sede a Reggio Emilia, Piazza Prampolini n°1, cap 42121, indirizzo mail: dpo@comune.re.it

12. Conferimento dei dati

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità indicate al punto 6. Il mancato conferimento comporterà **l'impossibilità di addivenire alla formalizzazione contrattuale della presente Convenzione.**